Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | **Roma - Sabato, 9 febbraio 1935 - Anno XIII** | **Numero 34**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2275.

Proroga al 31 dicembre 1935 della potestà concessa con Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, all'Ente nazionale fascista per la cooperazione, relativa all'imposizione a carico delle imprese cooperative del contributo obbligatorio previsto dall'articolo 6 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali fasciste di imprese cooperative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218 (convertito in legge con la legge 18 giugno 1934) che attribuisce all'Ente nazionale fascista per la cooperazione i poteri tributari concessi alle Federazioni nazionali di imprese cooperative dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, e ciò fino al riconoscimento giuridico delle medesime;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare in via del tutto eccezionale al 31 dicembre 1935 i poteri concessi all'Ente nazionale fascista per la cooperazione col R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata al 31 dicembre 1935 la potestà concessa con R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, all'Ente nazionale fascista per la cooperazione relativa all'imposizione a carico delle imprese cooperative del contributo obbligatorio previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali fasciste di imprese cooperative.

All'applicazione e riscossione del contributo provvede l'Ente nazionale fascista per la cooperazione nella misura e con le norme che saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni che ne regolerà altresì la ripartizione sentite le Federazioni.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2276.

Concessione alla Società anonima Compagnia imprese elettriche liguri di Genova dell'impianto e dell'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate da installarsi una nella Centrale idroelettrica di Isola di Palanzano in provincia di Parma e l'altra nella Centrale termica della Pianta in provincia di La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge n. 234 dell'8 gennaio 1931;

Visto il R. decreto-legge n. 908 del 18 giugno 1931, convertito nella legge n. 1637 del 21 dicembre 1931;

Vista la domanda con la quale la Società anonima Compagnia imprese elettriche liguri di Genova chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società anonima Compagnia imprese elettriche liguri di Genova la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate da installarsi una nella Centrale idroelettrica di Isola di Palanzano in provincia di Parma e l'altra nella Centrale termica della Pianta in provincia di La Spezia. La lunghezza della linea elettrica sulla quale vengono convogliate le comunicazioni è di km. 48,500 (quarantotto e cinquecento metri).

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dal 1° gennaio 1933. Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del

canone annuo con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza. In ogni caso la durata della concessione non potrà essere superiore ai nove anni.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in materia di comunicazioni telefoniche a onde guidate.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio da svolgersi in linguaggio chiaro tra la Centrale idroelettrica di Isola di Palanzano e la Centrale termica della Pianta restando assolutamente vietata qualsiasi altra comunicazione di diversa natura e per conto di terzi.

Art. 5.

Le lunghezze di onde assegnate a ciascuna stazione sono di 1650 metri. Tali onde dovranno essere variate a richiesta del Ministero delle comunicazioni nel caso arrecassero dei disturbi; ma non potranno essere inferiori a m. 1100 nè superiori a m. 3000.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 10 watt sull'antenna o sull'equivalente dispositivo per accoppiamento alle linee ad alta tensione.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche; i circuiti interni saranno isolati rispetto al circuito antennaterra e tale isolamento sarà misurato con una tensione non inferiore a 5000 volt. La tensione di collaudo del condensatore di accoppiamento alla linea sarà almeno doppia di quella massima esistente sulla linea stessa (cioè della tensione efficace moltiplicata per 1,41). Per ulteriore protezione dell'impianto sul circuito di antenna saranno applicati opportuni fusibili e scaricatori.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società anonima Compagnia imprese elettriche liguri di Genova la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della società concessionaria, la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla società concessionaria al Ministero delle comunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere e revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggior garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni. Quando ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 9 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, il Ministero delle comunicazioni potrà disporre la soppressione e la requisizione degli impianti con le modalità che saranno all'uopo stabilite.

Art. 14.

La società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni con o senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

La concessionaria dovrà sotto la propria responsabilità affidare l'esercizio a personale tecnicamente idoneo ed è in facoltà del Ministero delle comunicazioni di imporre il licenziamento del personale di esercizio che non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Il Ministero delle comunicazioni è anche in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La concessione s'intende subordinata alla condizione che la concessionaria, a richiesta delle autorità militari, si obblighi a trasmettere con precedenza le comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche militari, nella eventualità che le stazioni militari non potessero essere impiantate che nelle immediate vicinanze delle linee di trasporto dell'energia elettrica.

Art. 18.

La società concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue tremilacentotrenta.

A garanzia del pagamento del canone la società concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di lire tremilacentotrenta presso la Cassa depositi e prestiti.

Il primo canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura corrispondente al periodo di tempo che va dalla data di decorrenza della concessione stessa alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene emanato il decreto.

Per gli anni successivi il canone annuo dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno sul conto corrente postale 1.434.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 38.

Costituzione di un Comitato dei cereali per regolare l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali occorrenti per i bisogni della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali occorrenti per i bisogni della Nazione e di adottare gli occorrenti provvedimenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato dei cereali.

Art. 2.

Il Comitato ha per iscopo:

1° accertare periodicamente la situazione del mercato mondiale dei cereali in rapporto a quello interno;

2° stabilire il fabbisogno delle importazioni dei cereali determinando le quantità e le qualità occorrenti;

3° regolare l'importazione dei cereali dai mercati esteri, concedendo autorizzazioni di importazione e anche affidando, sotto il proprio controllo, a società commerciali o ad enti, operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti medesimi a condizioni che il Comitato stesso determinerà;

4° adottare tutte le altre eventuali misure che si rendessero necessarie sia per quanto riguarda l'approvvigionamento del Paese, sia per quanto riguarda la distribuzione degli acquisti;

5° accertare tutti gli elementi che si rendano utili ai fini di cui sopra.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Comitato:

un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
due rappresentanti del Ministero delle finanze;
due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;
un rappresentante dell'Istituto nazionale dell'esportazione;
un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;
un rapppresentante della Confederazione fascista degli industriali;
un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti.

La presidenza è affidata al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le deliberazioni del Comitato sulle materie indicate ai nn. 2, 3 e 4 del precedente art. 2, divengono esecutive quando siano approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 4.

Il Comitato stabilirà le norme per il suo funzionamento interno. Esso provvederà a nominare nel proprio seno una Giunta esecutiva.

Art. 5.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato presenterà al Ministro per l'agricoltura e le foreste ed al Ministro per le finanze la relazione sulla propria attività.

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, fogli 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII.
Approvazione della convenzione stipulata tra lo Stato e la « Società anonima per l'ascensore al Pincio » per la concessione a quest'ultima dell'esercizio in servizio pubblico dell'ascensore medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
Sentita la Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 13 ottobre 1934-XII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società anonima per l'ascensore al Pincio » per la concessione, a quest'ultima, dell'esercizio in servizio pubblico, dell'ascensore medesimo collegante il vicolo del Bottino (piazza di Spagna) col piazzale della Trinità dei Monti, in Roma.

Il contributo annuo di sorveglianza governativa, in L. 150, sarà imputato al cap. 140/5 dello stato di previsione dell'entrata 1934-35 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII
Registro 2 Bilancio Comunicazioni, Ispett. F. T. A., pag. 168.

(376)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1935-XIII.
Determinazione per l'anno 1935 delle quote per tessera e contributi associativi a carico degli iscritti alle associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista dei commercianti concernente le quote per tessera e contributi associativi per gli iscritti alle dipendenti Associazioni per l'anno 1935;
Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

Le quote per tessera e contributi associativi a carico degli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti per l'anno 1935 sono fissate nelle seguenti misure:

Tessera: L. 10 (dieci).

Misura massima del contributo associativo a carico delle ditte:
con redditi da L. 2.001 a L. 5.000, L. 24 (ventiquattro);
con redditi da L. 5.001 a L. 10.000, L. 48 (quarantotto);
con redditi da L. 10.001 a L. 15.000, L. 96 (novantasei);
con redditi da L. 15.001 a L. 30.000, L. 144 (centoquarantaquattro);
con redditi da L. 30.001 a L. 50.000, L. 180 (centottanta);
con redditi superiori alle L. 50.000, L. 240 (duecentoquaranta).

Sono escluse dal pagamento del contributo associativo le ditte aventi redditi fino a L. 2.000.

È vietato di affidare la riscossione delle quote per tessera e contributi associativi agli esattori delle imposte.

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizioni di legge o di contratto collettivo potrà essere richiesto agli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(377)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1935-XIII.
Determinazione delle quote per tessera e contributi associativi dovute per l'anno 1935 dagli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti concernente le quote per tessera e contributi associativi per gli iscritti alle dipendenti Associazioni per l'anno 1935;
Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

Le quote per tessera e contributi associativi dovute dagli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti per l'anno 1935 sono fissate nelle seguenti misure:

Tessera L. 10;

Contributo associativo:

È applicato in base al reddito accertato, in dipendenza della propria attività, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile:

Professionisti ed artisti con reddito fino a L. 5000. L. 20
Professionisti ed artisti con reddito superiore a L. 5000 e fino a L. 10.000 . . . . » 30
Professionisti ed artisti con reddito superiore alle L. 10.000 . . . . » 40

Per i professionisti ed artisti non accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile il contributo è stabilito in L. 10.

È vietato di affidare la riscossione dei suddetti contributi agli esattori delle imposte dirette.

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizioni di legge e di contratto collettivo potrà essere richiesto agli iscritti dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(378)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1935-XIII.
Rinvio delle prove scritte degli esami di procuratore legale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1934, con cui furono indetti gli esami per la professione di procuratore legale per il corrente anno;

Ritenuta l'opportunità di rinviare le prove scritte degli esami stessi e di prorogare in conseguenza anche il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la professione di procuratore legale, già fissate per i giorni 24, 25 e 26 aprile 1935, avranno luogo presso ciascuna Corte d'appello nei giorni seguenti, alle ore dieci antimeridiane:

Lunedì 13 maggio 1935: diritto civile e commerciale.
Martedì 14 maggio 1935: diritto e procedura penale.
Mercoledì 15 maggio 1935: procedura civile.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami è prorogato al 6 aprile 1935.

Roma, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(379)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze, in data 1° febbraio 1935, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 21 del 25 gennaio 1935-XIII, contenente norme in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori.

(384)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

N. 9

Media dei cambi e delle rendite
dell'11 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.685
Inghilterra (Sterlina)	57.55
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.72
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.895
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.05
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.60
Id. 3,50 % (1902)	81.725
Id. 3 % lordo	61.05
Prestito Conversione 3,50 %	82.375
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91.45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	103.90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	104.075
Id. Id. 4 % Id. 1943	99.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 32.

Media dei cambi e delle rendite
del 7 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.85
Inghilterra (Sterlina)	57.75
Francia (Franco)	77.60
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	49.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.625
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.96
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.50
Id. 3,50 % (1902)	81.025
Id. 3 % lordo	60.675
Prestito Conversione 3,50 %	81 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.50
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.60
Id. id. 5 % id. 1941	104.65
Id. id. 4 % id. 1943 (gennaio)	99.575
Id. id. 4 % id. 1943 (novembre)	99.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 25

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	134682	15.750 —	Ospedale Pasquale Del Prete di Pontecorvo (Caserta)) Amministrato dalla locale Congregazione di Carità, con usufrutto vitalizio a Del Prete *Pasquale* fu Antonio.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Del Prete *Nicola-Pasquale* fu Antonio.
Buono Tesoro Nov. 1ª serie Id. 5ª serie	233 435	cap. 10.000 — 500 —	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione provvisoria di Benzirura Jendak Leone fu Isacco.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo, minore ecc. come contro.
3,50 %	233727 386752	612, 50 1.872, 50	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela testamentaria di Jendah Leone Benzirura fu Isacco, domt. a Firenze.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo minore ecc. come contro.
»	282601	1.060, 50	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p del padre, domt. a Firenze.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo, minore ecc. come contro.
»	786740	1.540 —	Nicosia Giulia fu *Giuseppe*, moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, domt. a Palermo	Nicosia Giulia fu *Antonino-Giuseppe-Pasquale*, moglie ecc. come contro.
»	211443	1.179, 50	Nicosia Giulia di *Giuseppe*, moglie ecc. come la precedente, domt. a Palermo, vincolata	Nicosia Giulia di *Antonino-Giuseppe-Pasquale* ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro Nov. 7ª serie	209	3.500 —	Prato Ercole fu *Lorenzo* minore sotto la tutela di Palmero Giuseppe fu Andrea.	Prato Ercole fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	314745	60 —	Gallese *Antonio* di Tommaso, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Cortemilia (Cuneo).	Gallese *Ercolina-Antonia* o *Antonio* di Tommaso, minore ecc. come contro.
»	121675	75 —	Castellini *Caterina* fu Albino, minore sotto la p. p. della madre Carpanese Rosalia ved. di Castellini Albino domt. a Bolano (Genova).	Castellini *Maria-Catalina* fu Albino, minore ecc. come contro.
Prestito Nazionale 5 %	6099	80 —	Intestata come la precedente, domt. a Spezia (Genova).	Intestata come la precedente, domt. come contro.
3,50 %	127445	31, 50	Garibaldi Adelaide fu Giacomo, moglie di Antonio Tagliavacche, domt. a Genova.	Garibaldi Adelaide fu *Nicolò*, moglie ecc. come contro.
»	170550	126 —	Garibaldi Adelaide fu *Giacomo-Nicolò*, moglie ecc. come la precedente.	
Cons. 5 % Polizza Comb.	6965	20 —	*Germana* Angelo fu Giuseppe, domt. a Mirabella Imbaccari (Catania).	*Giarmanà* Angelo fu Giuseppe, domt. come contro.
3,50 %	782003	52, 50	Bellino Carlotta o Carlotta-Adelia fu *Fedele-Adalgiso*, minore sotto la tutela di Agostino Valer Bartolomeo di Giuseppe, domt. a Drusacco (Torino).	Bellino Carlotta o Carlotta-Adelia fu *Adalgiso-Martino-Fedele*, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	325562	1.050 —	Poma Elena fu Angelo ved. di Galateri di Genola Giuseppe, domt. a Torino; con usufrutto a Bona De Fabianis *Clelia* fu Gio Battista ved. di Poma Luigi, domt. a Biella (Novara).	Intestata come contro; con usufrutto a Bona De Fabianis *Maria-Antonietta-Clelia* ecc. come contro.
»	350315	875 —	*Maletto* Francesco di Vincenzo, domt. a New York.	*Maletta* Francesco di Vincenzo, domt. a New York.
» (1902)	41276	70 —	Varese Adalgiso fu *Alfonso*, domt. a Telaro frazione di Lerici (Spezia).	Varese Adalgiso fu *Adolfo*, domt. come contro.
»	386992	77 —	Peyron *Celina* fu *Claudio* moglie di *Alliand* Augusto, domt. a Cesana Torinese (Torino).	Peyron *Francesca-Giuseppe-Celina* fu *Giuseppe-Claudio*, moglie di *Ailliand* Augusto domt. come contro.
»	255959	42 —	Peyron *Celina* di *Claudio*, ecc. come la precedente.	Peyron *Francesca-Giuseppa-Celina* di *Giuseppe-Claudio* ecc. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(37)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Denominazione del Regio Istituto tecnico inferiore di Portocivitanova.

Con Regio decreto in data 21 gennaio 1935-XIII il Regio Istituto tecnico inferiore di Portocivitanova assume la denominazione di « Filippo Corridoni ».

(385)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio cooperative di produzione e lavoro fasciste di Reggio Emilia.

Con R. decreto 10 maggio 1934, sono state approvate le modificazioni apportate allo statuto del Consorzio cooperative di produzione e lavoro fasciste di Reggio Emilia.

(386)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli.

Con R. decreto 17 gennaio 1935-XIII è stato prorogato al 31 agosto 1935, il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Napoli, comm. dott. Luigi Aperlo.

(387)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicato.

S. E. il Ministro per le comunicazioni, aderendo ad una richiesta del Sindacato nazionale fascista belle arti ha prorogato al 20 marzo p. v. la scadenza del concorso per la esecuzione di decorazioni pittoriche a buon fresco nel salone di ricevimento del Padiglione Reale del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. N. di cui all'art. 4 del bando relativo.

(*Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 18 del 22 gennaio 1935-XIII).

(391)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica.

Nell'avviso-programma di concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze naturali, di cui al decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1355 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1934), al punto 11, secondo comma, dove è detto: « Saranno ammessi alla prova..., ecc. »; leggasi invece: « Saranno ammessi alla prova *orale*..., ecc. ».

(390)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.